

**SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PRESTAZIONI EFFETTUATE
IN UN GRADO DI GIUDIZIO CONCLUSO CON SENTENZA - OPERATIVITÀ DEI
NUOVI PARAMETRI**

Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 04/07/2018, n. 17577 (rv. 649689-01)

I nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che l'attività difensiva si esaurisse al momento della precisazione delle conclusioni, rilevando al contrario che il difensore può ben compiere, anche successivamente a tale momento processuale, alcuni atti difensivi, come la dichiarazione di avveramento di un evento interruttivo, il ritiro del fascicolo, l'estrazione di copie). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2016)

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 19/12/2017, n. 30529 (rv. 646610-03)

In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, operante anche con riferimento all'attività svolta nei gradi di giudizio conclusi con sentenza prima dell'entrata in vigore del decreto e anche nel successivo giudizio di rinvio. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/01/2013)

Cass. civ., Sez. VI - 2, Sentenza, 11/02/2016, n. 2748 (rv. 638855)

In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all'attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell'entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale. (Nella

I nuovi parametri forensi 2022: analisi delle novità, criticità applicative e utili suggerimenti per una corretta applicazione della notula
Ordine degli Avvocati di Firenze
06.12.2022

Avv. Prof. G. Colavitti – Avv. G. Di Iacovo

specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabili indistintamente i parametri forensi di cui al d.m. n. 140 del 2012 sia al giudizio d'appello sia a quello di primo grado, nel momento di conclusione del quale erano tuttavia vigenti le tariffe professionali approvate con d.m. n. 127 del 2004). (Cassa con rinvio, App. Potenza, 02/10/2012)

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 12/10/2012, n. 17405 (rv. 623533)

In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. (Rigetta, Cons. Stato Roma, 29/08/2011)